



# COMUNE DI POLISTENA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

## Regolamento per la valorizzazione e la concessione dei terreni montani e per l'esercizio degli usi civici

Art. 1 - Il Comune di Polistena tutela e valorizza i terreni di sua proprietà soggetti ad uso civico, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali, e ne assicura le potenzialità produttive.

Il Comune di Polistena promuove altresì l'utilizzo dei terreni di uso civico e delle proprietà collettive, quali strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale.

Art. 2 - A seguito della ricognizione degli usi civici e dell'emanazione dei Regolamenti previsti dalla L.R. n. 18/2007, il Comune di Polistena promuoverà, in conformità a detti Regolamenti, un programma di valorizzazione dei terreni di uso civico, con le seguenti finalità:

- a) consentire l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale;
- b) valorizzare i terreni di proprietà attraverso forme di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
- c) definire le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

Art. 3 – L'Amministrazione Comunale adotterà tutte le più efficaci iniziative atte alla rivendicazione dei terreni abusivamente occupati o che abbiano formate oggetto di accertamenti giudiziali che, in contrasto con il principio dell'insucapibilità di tali beni, ne abbiano sottratto la disponibilità al Comune.

Art. 4 - Le concessioni onerose per uso esclusivo, ove consentite dai Regolamenti previsti dalla L.R. n. 18/2007, potranno essere attuate solo a seguito di procedure di evidenza pubblica, sulla base dei seguenti criteri e modalità:

- a) possono accedere alla locazione di tali terreni gli operatori economici agricoli e/o agropastorali, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio ed all' Agenzia delle Entrate per le attività che intendano esercitare sui terreni di cui chiedono la concessione in affitto, residenti nel Comune di Polistena e quelli residenti nel Comune di San Giorgio Morgeto, solo per quei terreni gravati da uso civico a favore della comunità Sangiorgese ; *oltre agli altri requisiti di legge, i concessionari non devono trovarsi nella condizione d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e non devono trovarsi sottoposti a misure di prevenzione antimafia od avere procedimenti in corso per l'applicazione di una di tali misure (Legge n. 575/1965).*
- b) per la concessione in affitto è dovuto un canone annuo, in misura non inferiore a quella media di mercato, riferita a terreni con caratteristiche similari;
- c) le parti di terreno boschivo eventualmente incluse nei lotti oggetto di locazione, non sono soggette al pagamento di un canone in senso proprio, in quanto in esse non può essere esercitata alcuna attività di coltivazione o pascolo, ma sono soggette al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo, nella misura annualmente determinata dalla Giunta; esse, su autorizzazione del Comune possono essere utilizzate per attività accessorie alla produzione agricola od agropastorale, purché tali attività non danneggiano il bosco; sempre per le parti boschive, il legno ritraibile da eventuale taglio delle piante e di *esclusiva proprietà del Comune*; mentre l'affittuario,

*se appositamente autorizzato dal Comune*, può procedere alle normali operazioni culturali di pulizia e manutenzione del sottobosco, trattenendo per se il legname ritraibile a titolo di ristoro dell'attività svolta;

d) l'affittuario dovrà, in ogni caso, permettere alla collettività l'esercizio degli eventuali usi civici gravanti sul terreno concesso, purché tale esercizio sia compatibile con le colture in atto;

e) il contratto di affitto sarà regolato dalla legge n. 203/82 e successive modifiche;

f) le attività agricole e/o agropastorali che si possono esercitare sul terreno concesso in affitto dovranno essere compatibili con la disciplina del Parco Nazionale dell'Aspromonte per i lotti di terreno ricadenti nel suo perimetro, e con altri eventuali vincoli e prescrizioni disposte dalle leggi vigenti;

g) per l'assegnazione di tali terreni si procederà mediante *Avviso Pubblico* formando apposita graduatoria tra le domande pervenute da valutare almeno secondo i seguenti parametri:

1. offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri che saranno definiti in apposito bando;

2. validità tecnico-economica del progetto dell'iniziativa produttiva che il richiedente l'assegnazione di terreno in fitto intende effettuare;

**h)** la graduatoria sarà formata da apposita Commissione, composta da Responsabile dei servizi tecnici nella qualità di presidente, e *da due dottori agronomi da scegliersi sulla base di apposita quaterna indicata dall'Ordine Professionale competente*;

**i)** *la Commissione si pronuncerà espressamente sulla congruità della quantità di terreno richiesto in relazione al progetto produttivo presentato, stabilendo quanta estensione sia necessaria per l'attuazione dello stesso, indipendentemente dalla richiesta formulata nella domanda*;

**j)** *qualora le domande di terreno dovessero essere superiori a quello effettivamente disponibile, si procederà alla riduzione percentuale tenendo conto di non compromettere la validità tecnico-economica del progetto produttivo presentato; sarà la stessa Commissione su indicata a compiere tale valutazione; se ciò non sarà possibile si procederà all'assegnazione dei vari lotti, secondo l'ordine della graduatoria*;

**k)** *ai fini dell'assegnazione dei terreni in base alle domande poste in posizione utile in graduatoria, verranno formati i lotti di terreno da affittare, dando, se possibile continuità ad essi e garantendo l'accesso agli stessi con automezzi*;

**l)** *la scelta del lotto da assegnare in affitto verrà fatta da ciascun concorrente, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria su indicata*;

m) effettuata la scelta verrà stipulato apposito contratto di affitto, stabilendo la durata in anni, così come stabilito dalla legge n. 203 del 1982. Tale durata potrà essere aumentata, a richiesta dell'affittuario, solo in presenza di mutui o finanziamenti pubblici o privati, destinati ad investimenti per l'esercizio su tali terreni dell'attività produttiva, che richiedano il possesso del terreno per un tempo superiore a quello indicato prima;

n) *tutti i contratti che saranno stipulati in attuazione del presente articolo sono soggetti a decadenza, qualora l'affittuario non eserciti alcuna attività agricola e/o agropastorale per un periodo continuato di tre anni, salvo che lo stesso non dimostri che il mancato esercizio dell'attività sia dipeso da malattia grave sua o dei suoi familiari entro il primo grado*;

a) nel redigere l'Avviso Pubblico, il Funzionario Responsabile del Servizio competente potrà introdurre ulteriori criteri ritenuti utili allo scopo e/o specificare quelli qui indicati; così pure nel redigere lo schema di contratto;

